

**Contributi** - Soggetti obbligati - Coadiutori familiari non farmacisti del titolare di una farmacia - Assicurazione previdenziale - Obbligo di iscrizione nella gestione commercianti - Sussistenza - Modalità.

**Corte di Cassazione - 06.08.2015 n. 16520 - Pres. Napoletano - Rel. Doronzo - P.M.C.S. e altri (Avv. Marroncini) - INPS (Avv.ti Maritato, Sgroi, Caliulo).**

*In ragione dell'ambito applicativo dell'assicurazione per gli esercenti attività commerciali, di cui all'art. 1, commi 202, 203 e 206, della L. n. 662 del 1996, l'assicurazione stessa - da cui sono esentati i farmacisti iscritti quali professionisti all'ente di previdenza Enpaf - opera, in coerenza con i principi costituzionali di eguaglianza e adeguata tutela previdenziale, nei confronti dei coadiutori, familiari non farmacisti, del titolare di una farmacia, con riguardo alle varie attività gestorie demandabili a non farmacisti e nel concorso dei requisiti di legge relativi all'impresa e alle modalità della loro partecipazione all'attività della stessa, sicché la registrazione "virtuale" del titolare dell'impresa presso l'INPS, per l'attuazione dell'assicurazione dei suddetti coadiutori, si risolve in un meccanismo operativo che non determina alcuna anomalia.*

FATTO - 1. Con ricorso al Tribunale di Firenze, P.M. e B.M., il primo, farmacista titolare di farmacia nonché gestore dell'impresa familiare, nelle forme previste dall'art. 230 *bis* c.c., la seconda coniuge coadiutrice dell'impresa familiare, contestarono il verbale di accertamento ispettivo, con il quale l'INPS aveva ritenuto sussistente l'obbligo di iscrizione nella gestione commercianti della B. e del P. nella medesima gestione quale titolare non attivo, e chiesero che si accertasse l'inesistenza di un credito contributivo in capo all'INPS.

2. Il Tribunale, nel contraddittorio con l'Istituto previdenziale e con la S.C.C.I. S.p.a., rigettò la domanda e la sentenza è stata confermata dalla Corte di Appello di Firenze con la decisione depositata in data 25/11/2008, qui impugnata.

3. La Corte territoriale, dopo aver ricostruito il quadro normativo di riferimento, richiamando la L. 22 luglio 1966, n. 613, artt. 1 e 2, la L. 27 novembre 1960, n. 1397 e successive modifiche, art. 1, la L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 203, nonché la L. 11 giugno 1971, n. 426, ha ritenuto che tra i soggetti obbligati all'iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, oltre ai titolari degli esercizi, devono essere compresi anche i familiari o coadiutori, a condizione che siano il coniuge, i figli legittimi o legittimati e i nipoti in linea diretta, ascendenti, fratelli e sorelle che partecipano al lavoro aziendale con carattere di abitudine e di prevalenza. Ha osservato che, come pacificamente emergeva dalla documentazione in atti, la B. svolgeva attività di collaborazione presso la farmacia del P. con il carattere dell'abitudine e della prevalenza rispetto ad altre attività lavorative, occupandosi della parte amministrativo-contabile della farmacia (come precisato nell'atto costitutivo dell'impresa familiare), gestendo in autonomia il settore dermocosmetici (come dichiarato in sede ispettiva) e partecipando ad una quota degli utili prodotti. Ha aggiunto che, in assenza di contrarie deduzioni e richieste istruttorie, doveva ritenersi sussistente lo svolgimento di un'attività in comune, con piena partecipazione della B.. Quindi, ha ritenuto irrilevante, ai fini dell'iscrizione nella gestione commercianti della collaboratrice, la circostanza che il farmacista non fosse iscritto nella relativa gestione, e ciò in base alla peculiarità della sua posizione, avente connotazione mista, prevalentemente professionale oltre che commerciale, ed essendo egli assoggettato ad una cassa previdenziale di categoria. Tali peculiarità non escludevano, infatti, che l'attività svolta nella farmacia fosse commerciale, avendo ad oggetto la vendita anche di prodotti diversi da quelli farmaceutici, da specialità medicinali, dispositivi medici, presidi medico chirurgici, come confermato anche dalle previsioni contenute nel D.Lgs. n. 114 del 1998, art. 4, comma 2, art. 25,

comma 1 e art. 26, comma 6. In definitiva, la Corte territoriale ha affermato che l'iscrizione del familiare nella gestione INPS, ove il titolare sia a sua volta iscritto in altra gestione previdenziale, non è esclusa dalle richiamate disposizioni (da ultimo L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 203). Infine, ha tratto argomenti a conforto della sua decisione dall'ordinanza della Corte Costituzionale n. 448 del 12-21 dicembre 2007, che nel dichiarare la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Torino, in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost., della L. n. 613 del 1966, artt. 1 e 3, della L. n. 1397 del 1960, art. 1, e successive modificazioni, nella parte in cui nulla dispongono circa l'iscrivibilità dei familiari collaboratori del farmacista presso la gestione commercianti dell'INPS, ha invitato l'interprete a considerare, oltre alle norme censurate, quelle collegate, rappresentate dalla L. n. 613 del 1966, art. 10, comma 2, che pongono direttamente a carico del titolare dell'impresa commerciale l'obbligo del pagamento dei contributi anche per i familiari coadiuvanti, salvo il diritto di rivalsa nei loro confronti, e il D.Lgs. n. 114 del 1998, art. 4, comma 2, lett. a), il quale assoggetta alla disciplina del commercio tutte le farmacie nelle quali non siano posti in vendita esclusivamente prodotti farmaceutici, specialità medicinali, dispositivi medici e presidi medico-chirurgici. Secondo il giudice di appello, in sostanza, la Corte costituzionale, escludendo la sussistenza del vizio di costituzionalità denunciato, ha indicato sul piano interpretativo la piena idoneità delle norme dettate in generale in tema di obblighi assicurativi degli esercenti attività commerciali a garantire anche la copertura previdenziale per i coadiuvanti dei titolari di farmacie. Quanto alle questioni inerenti all'entità dei contributi da versare, la Corte territoriale - sia pur dopo aver precisato che la quota di contribuzione deve essere calcolata sulla base della quota di partecipazione agli utili e agli incrementi dell'impresa - ha sottolineato che l'accertamento sottoposto alla sua cognizione era limitato all'iscrizione del familiare nella gestione commercianti, poiché ogni questione relativa al calcolo dei contributi e delle relative sanzioni era stata rimessa dagli stessi ispettori dell'Istituto alla competente sede dell'INPS di Firenze, e pertanto difettava di attualità, con la conseguente insussistenza sul punto di un concreto interesse ad agire dei ricorrenti.

4. Contro la sentenza, il P. e la B. propongono ricorso per cassazione affidato a sei motivi, cui l'INPS resiste con controricorso. La S.C.C.I. non svolge attività difensiva. Infine, i ricorrenti depositano memoria illustrativa.

DIRITTO\* - 1. Con la memoria illustrativa il difensore dei ricorrenti ha dato atto che il P. ha presentato istanza di definizione del contenzioso con l'istituto, con richiesta di riduzione delle sanzioni, e ha pagato tutto quanto dovuto. Assume che, in quanto unico titolare della farmacia e unico soggetto nei cui confronti era stato disposto l'accertamento - mentre la B. partecipa alla causa in veste di interveniente litisconsortile - debba essere dichiarata la cessazione della materia del contendere. A tal fine, deposita una dichiarazione sottoscritta dal P. con cui questo dichiara di rinunciare agli atti e alle domande relative al giudizio di cassazione.

La rinuncia non risulta tuttavia notificata alla controparte, né risulta da questa accettata. Tuttavia, poiché essa è stata depositata unitamente alla memoria *ex art.* 378 c.p.c., e quindi prima dell'udienza di discussione, e di essa l'INPS ha preso conoscenza partecipando all'udienza, il ricorso va dichiarato inammissibile per cessazione della materia del contendere risultando documentata una situazione di sopravvenuta carenza di interesse del ricorrente a coltivare il giudizio, salvo ogni provvedimento sulle spese, in considerazione della mancata espressa accettazione della rinuncia da parte del controricorrente (Cass., ord. 29 luglio 2014, n. 17187). Sussiste invece il potere-dovere di questa Corte di statuire sul ricorso della B., la quale non ha sottoscritto l'atto di rinuncia, né può sostenersi che la sua partecipazione al giudizio sia avvenuta a titolo di interveniente adesiva dipendente, risultando piuttosto - dalle stesse conclusioni rassegnate nel ricorso in appello e trascritte nel ricorso per cassazione, con le quali ella ha chiesto che sia accertata, nei suoi confronti, l'inesistenza di un credito previdenziale dell'INPS -

che la domanda di accertamento negativo è stata proposta anche dalla suddetta, in via principale. Permane pertanto il suo interesse concreto ed attuale alla decisione.

2. Con il primo motivo di ricorso, articolato in tre diverse censure, la parte ricorrente denuncia la violazione della L. 27 novembre 1960, n. 1397, art. 1 (come modificato dalla L. 3 giugno 1975, n. 160, art. 29, comma 1 e come modificato dalla L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 203), della L. n. 613 del 1966, artt. 1, 2 e 10, della L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 202, nonché l'insufficiente motivazione, sotto il profilo della insussistenza di un obbligo di iscrizione del coadiutore familiare autonomo rispetto a quello del farmacista, essendo già questo oberato di contribuzione e non potendo ritenersi il familiare collaboratore quale lavoratore autonomo. Al termine dell'articolata illustrazione del motivo formula tre diversi quesiti diritto.

3. Con il secondo motivo censura la sentenza per violazione e falsa applicazione delle stesse disposizioni normative, in rapporto al D.Lgs. n. 114 del 1998, art. 26. Assume infatti che l'eliminazione dell'elenco speciale dei preposti, ad opera della norma da ultimo citata, attiene alla regolamentazione dell'attività commerciale, ma è al di fuori dell'ordinamento previdenziale, con la conseguenza che l'obbligo dell'iscrizione nella gestione contributiva dei commercianti sussiste solo a carico dei preposti, non anche dei semplici coadiutori, oppure anche dei collaboratori non preposti ma solo sul presupposto che siano iscrivibili i titolari imprenditori commerciali.

4. Con il terzo motivo si denuncia la violazione della L. 22 luglio 1966, n. 613, artt. 1 e 2, L. 27 novembre 1960, n. 1397, art. 1 in relazione all'art. 38 Cost. e all'art. 12 disp. gen., nonché l'insufficiente motivazione. Si assume che il giudice del merito, affermando l'assicurabilità, non prevista dalla legge, dei collaboratori familiari dei titolari di farmacia, ha violato il principio di stretta legalità che informa la materia previdenziale (ricavabile anche dalla giurisprudenza costituzionale), ostativo all'interpretazione analogica o all'applicazione degli altri criteri interpretativi di cui all'art. 12 preleggi, e comunque non ha fornito una sufficiente ed adeguata motivazione circa la ritenuta sussistenza dell'obbligo di iscrizione dei menzionati collaboratori del farmacista, in difetto di un'espressa disposizione di legge in tal senso.

5. Con il quarto motivo si denuncia la violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c. e art. 2697 c.c., anche in relazione alla L. n. 1397 del 1960, art. 1, della L. n. 662 del 1996, art. 2, comma 202, L. n. 160 del 1975, art. 29, comma 1, come modificato dalla L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 203, nonché l'omessa motivazione della sentenza nella parte in cui il giudice del merito ha ritenuta non necessaria l'assunzione di prove dirette ad accertare l'effettivo svolgimento di attività commerciale nella farmacia del P. e l'assegnazione del coniuge alla vendita di prodotti non farmaceutici: il verbale di accertamento e la dichiarazione resa dal titolare della farmacia in sede ispettiva erano inidonea, allo scopo, in quanto risalenti nel tempo, mentre l'atto costitutivo dell'impresa familiare conteneva delle indicazioni meramente programmatiche circa la possibilità di esercizio di attività commerciale e di attribuzione al collaboratore delle dette attività. Per contro, vi era stata da parte di essa ricorrente una specifica contestazione sul punto.

6. Con il quinto motivo denuncia la violazione delle norme citate della L. n. 613 del 1966 e L. n. 1397 del 1960, e ribadisce l'assunto secondo cui l'obbligo dell'iscrizione del titolare dell'impresa commerciale alla gestione commercianti INPS costituisce presupposto per l'iscrivibilità dei suoi familiari conduttori, e cioè in base al principio di stretta legalità.

7. Con il sesto motivo la parte ricorrente denuncia l'erronea applicazione delle stesse norme con riferimento all'ordinanza della Corte costituzionale n. 448 del 2007, e reputa che l'interpretazione datane dalla Corte fiorentina sia del tutto inidonea a supportare la decisione circa l'esistenza di un obbligo del coadiutore di essere iscritto nella gestione commercianti, in mancanza di una norma che preveda tale obbligo ed in applicazione del principio di legalità che informa il sistema previdenziale.

8. Evidenti ragioni di connessione logico-giuridica inducono a trattare unitariamente il primo, il secondo, il terzo, il quinto ed il sesto motivo del ricorso. Essi sono infondati.

9. La questione di fondo su cui è incentrata la presente controversia è stata già oggetto di attento esame da parte di questa Corte che, a partire dalla sentenza resa in data 12 maggio 2010, n. 11466 (cui hanno fatto seguito, Cass., 20 maggio 2010, n. 12342; Cass., 25 maggio 2010, n. 12742; Cass. 11 giugno 2013, n. 14666, e Cass., 31 ottobre 2013, n. 24590), dopo aver ricostruito il quadro normativo di sistema, è giunta all'affermazione secondo cui *“nel quadro della disciplina dettata dalla L. n. 662 del 1996, art. 1, commi 202, 203 e 206, del campo di applicazione dell'assicurazione per gli esercenti attività commerciali istituita con la L. n. 613 del 1966, l'assicurazione stessa è operativa anche nei confronti dei coadiutori familiari non farmacisti del titolare di una farmacia - in relazione alle attività di vario tipo demandabili a non farmacisti nella gestione della relativa impresa -, nel concorso dei requisiti di legge relativi sia all'impresa e in particolare alle modalità di organizzazione e conduzione della stessa, sia alle modalità di partecipazione dei coadiutori all'attività dell'impresa”* (Cass., 12 maggio 2010, n. 11466).

10. Il punto di partenza è dato dalla L. n. 613 del 1966, art. 1, comma 1, il quale prevede l'estensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e superstiti *“agli esercenti le piccole imprese commerciali iscritti negli elenchi degli aventi diritto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie istituita con L. 27 novembre 1960, n. 1367, agli ausiliari del commercio ed agli altri lavoratori autonomi iscritti nei predetti elenchi, nonché ai loro familiari coadiutori indicati nell'articolo seguente”*.

11. La L. n. 1397 del 1960, art. 1, è stato sostituito prima dalla L. 25 novembre 1971, n. 1088, art. 1, e poi dalla L. 3 giugno 1975, n. 160, art. 29, che hanno ampliato le categorie di lavoratori assoggettate all'assicurazione contro le malattie, istituita per gli operatori del commercio, e di conseguenza anche alla assicurazione obbligatoria i.v.s..

12. La L. n. 662 del 1996, all'art. 1, commi 202 e 203, ha introdotto innovazioni, stabilendo criteri di identificazione dei soggetti all'assicurazione commercianti più generali, sia pure da coordinarsi con il testo della legge base L. n. 613 del 1966. Essi così dispongono:

*“202. A decorrere dal 1 gennaio 1997 l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti di cui alla L. 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, è estesa ai soggetti che esercitino in qualità di lavoratori autonomi le attività di cui alla L. 9 marzo 1989, n. 88, art. 49, comma 1, lett. d), con esclusione dei professionisti ed artisti.*

*203. La L. 3 giugno 1975, n. 160, art. 29, comma 1, è sostituito dal seguente: L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla L. 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita; b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata; c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza; d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli”*.

18. La finalità delle due norme è quella di introdurre, in luogo del criterio dell'indicazione specifica di tutte le tipologie di attività assoggettate all'assicurazione commercianti, un criterio di carattere generale, con esclusione dei “professionisti ed artisti”.

Devono pertanto ritenersi implicitamente abrogati i primi due commi della L. n. 613 del 1966, art. 1, per quanto riguarda l'indicazione, mediante rinvio all'assicurazione malattia, del campo di applicazione dell'assicurazione commercianti, ma non anche con riguardo all'estensione della detta assicurazione ai familiari coadiutori, definiti dal successivo art. 2

(Cass., 31 ottobre 2013, n. 24590, cit). Ciò si evince anche dalla L. n. 662 del 1996, comma 206, secondo cui *“L’assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti di cui alla L. 22 luglio 1966, n. 613, è estesa ai parenti ed affini entro il terzo grado che non siano compresi nell’ambito di applicazione dell’art. 3 della predetta legge e che siano in possesso dei requisiti ivi previsti”*, che esprime l’intenzione di estendere l’assicurazione in qualità di coadiutori familiari ai parenti ed affini entro il terzo grado che già non risultavano compresi in base alla definizione dei rapporti familiari fornita dall’art. 2, anche in ossequio alla dichiarazione di illegittimità costituzionale del citato art. 2, nella parte in cui non considerava gli affini entro il secondo grado (Corte Cost., n. 170 del 1994).

19. Poste queste premesse di carattere generale, non può esservi più alcun dubbio sulla natura di impresa commerciale delle farmacie: accanto al dato di comune esperienza, in cui si constata che, nell’esercizio dell’attività delle farmacie, all’attività protetta di produzione di galenici e vendita di prodotti terapeutici (farmaci, specialità medicinali, dispositivi medici e presidi medico- chirurgici preparati), esercitarle solo da soggetti muniti di apposito titolo ed iscritti, si affianca l’attività commerciale di vendita di articoli “da banco” o non sanitari in senso stretto, vengono in rilievo dati normativi, come il R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, art. 113, che prevede espressamente l’ipotesi della dichiarazione di fallimento del farmacista; il D.Lgs. n. 114 del che presuppone l’applicabilità del decreto anche alle farmacie, nel momento in cui prevede la non applicabilità del medesimo alle farmacie comunali, e solo alla condizione (difficilmente configurabile) che vendano esclusivamente prodotti farmaceutici, specialità medicinali, dispositivi medici e presidi medico- chirurgici.

20. La qualificazione della farmacia come impresa commerciale, tuttavia, non esaurisce l’esame della disciplina previdenziale relativa ai farmacisti, in considerazione della altrettanto indubbia natura di “professione liberale” dell’attività del farmacista, con istituzione di un’apposita assicurazione in forza del D.Lgs. C.P.S. 13 settembre 1946, n. 233, art. 21, e della conseguente questione relativa all’esclusione dall’assicurazione commercianti per effetto di tale connotazione professionale.

Sul punto, sembra sufficiente rilevare che la esclusione dall’assicurazione commercianti dei farmacisti appare coerente con la finalità di evitare duplicazioni di assicurazione, essendo i farmacisti, come professionisti, iscritti all’ente previdenziale dei farmacisti Enpaf, in favore del quale versano i contributi.

21. Questa finalità non si riscontra con riguardo agli eventuali coadiutori familiari non farmacisti, rispetto ai quali, al contrario, l’esclusione dell’assicurazione nonostante la loro partecipazione all’attività di un’impresa commerciale, avente le caratteristiche previste ai fini assicurativi, rappresenterebbe una disarmonia rilevante sul piano dei principi costituzionali di uguaglianza (art. 3 Cost., comma 1) e di garanzia di un’adeguata tutela di tipo previdenziale dei lavoratori (art. 38 Cost., comma 2). In tal senso, la lettura delle norme proposta dalla Corte territoriale, oltre ad essere corretta, si pone senz’altro in linea con l’ordinanza della Corte costituzionale n. 448/2007, oltre che con le disposizioni su richiamate.

22. La L. n. 662 del 1996, art. 1, commi 202 e 203, estendendo *“ai loro familiari coadiutori, indicati nell’articolo seguente”*, l’*“assicurazione obbligatoria i.v.s. degli esercenti piccole imprese commerciali...”* (L. n. 613 del 1966, art. 1, comma 1) prevede l’obbligo dell’iscrizione a carico dei coadiutori familiari, e ciò indipendentemente dal fatto che il farmacista titolare di farmacia sia personalmente esentato dall’assicurazione. Tale esenzione, come si è detto, risponde a ragioni soggettive, inerenti alla qualificazione professionale dal farmacista, ma non impedisce che la legge possa operare per i suoi coadiutori familiari, per i quali non sussistono le medesime ragioni d’ordine soggettivo.

23. Quanto all’esecuzione di una forma di registrazione, per così dire, “virtuale” del titolare dell’impresa presso l’INPS ai fini dell’attuazione dell’assicurazione nei confronti dei coadiutori familiari, e alla circostanza che lo stesso sia tenuto al versamento dei contributi a

favore dei medesimi coadiutori, salvo rivalsa, si tratta nient'altro che di un meccanismo operativo del sistema, che non determina alcuna distorsione o anomalia.

24. Le considerazioni che precedono sono assorbenti di ogni altra questione, sollevata con i motivi di ricorso in esame.

26. Quanto al quarto motivo di ricorso, esso in concreto si risolve in una censura ad una valutazione prettamente di merito computa dal giudice, il quale, con un ragionamento congruo ed esaustivo, fondato su evidenze processuali chiaramente indicate, ha ritenuto provato lo svolgimento sia di una vera e propria attività di impresa commerciale nella farmacia del P., sia l'attività di lavoro continuativa e prevalente svolta dalla B.. In particolare ha esaminato e dato rilievo al verbale di accertamento ispettivo, alle dichiarazioni rese in quella sede dagli interessati, nonché all'atto relativo alla costituzione dell'impresa familiare, da cui è emersa l'attribuzione al coniuge del farmacista della cura della parte amministrativo-contabile della farmacia e la gestione in autonomia del settore dermo-cosmetico, nonché la misura della quota di partecipazione agli utili, ed è così pervenuto ad un giudizio di sussistenza, sul piano probatorio, del requisito del lavoro abituale e prevalente della B., come previsto dalle disposizioni previdenziali, non senza aver rimarcato l'assenza di contrarie deduzioni e richieste istruttorie da parte dei ricorrenti. Ed anche le ulteriori deduzioni di questi, circa la natura dell'attività prestata dalla coadiutrice, non inficiano la correttezza della decisione, apparendo irrilevante che ella si occupasse direttamente della vendita, ovvero fosse impegnata in attività di carattere accessorio (amministrazione, contabilità ecc.): è infatti evidente che si ha partecipazione all'attività che si svolge nell'impresa commerciale sulla base di qualsiasi prestazione che contribuisca a realizzare le finalità aziendali, senza distinzioni fra diretta attività di vendita e attività accessorie, così come è indubbio che sussistono aspetti della gestione della impresa farmacia nel suo complesso, a cui possono collaborare legittimamente non farmacisti.

27. In forza delle superiori considerazioni, il ricorso della B. deve essere rigettato. In applicazione del criterio della soccombenza - virtuale per il P., la cui condanna si impone per le ragioni innanzi svolte - i ricorrenti devono essere condannati al pagamento delle spese del presente giudizio, nella misura liquidata in dispositivo. Nessun provvedimento sulle spese deve invece adottarsi nei confronti della parte rimasta intimata.

\* [n.d.r. la numerazione dei paragrafi è quella riportata nel testo originale della sentenza]

*(Omissis)*

---